

N. 5/2011

PROVINCIA
DI
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Segreteria Generale

Circolare n. 5

Provincia Barletta-Andria-Trani



e p.c.

Ai Sigg.ri Dirigenti dei Settori
SEDE

Al Signor Presidente
Ai Sigg.ri Assessori
SEDE

Oggetto: Obbligo di comunicazione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - indirizzi applicativi -

Com'è noto, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con precedente comunicato del 4 Aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 Aprile 2008, ha reso note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai soli contratti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, rinviando ad un successivo comunicato - poi emanato in data 14 Dicembre 2010 - le modalità di trasmissione dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal D.lgs n. 163/06.

Prima di affrontare le novità introdotte dal comunicato di recente emanazione (14 Dicembre 2010), preme sintetizzare gli adempimenti richiamati dal precedente comunicato del 04 Aprile 2008.

All'uopo, si rammenta che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, vanno comunicati a cura del Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alle seguenti fasi:

- a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
- b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
- c) fase di esecuzione e avanzamento del contratto (non obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo è inferiore ai 500.000 euro);

d) fase di conclusione del contratto;

e) fase di collaudo.

Vanno, inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

f) ritardi o sospensioni nella consegna;

g) accordi bonari;

h) sospensioni;

i) varianti;

j) subappalti;

k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

L'invio dei dati relativi alla fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a) del D.lgs. n. 163/06, **entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.**

Nel caso di gara ad evidenza pubblica o gara informale tra più operatori, il termine temporale di 30 giorni di cui sopra dovrà coincidere con la data desumibile dal provvedimento amministrativo che accerta l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge da parte dell'offerente (art. 11, comma 8 del Codice).

Nel caso di procedure negoziate, per le quali non risultino agevolmente individuabili i provvedimenti amministrativi predetti, per l'individuazione della data di decorrenza occorrerà riferirsi al primo atto utile con il quale la Provincia manifesta all'appaltatore la volontà di accettare l'offerta, ovvero di affidare l'appalto.

I termini, invece, per l'invio dei dati di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni. L'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b), del D.lgs n. 163/06, **entro 60 giorni dal termine suddetto.**

Infine, i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata, entro trenta giorni dalla data di perfezionamento delle stesse, ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera a), del D.lgs. n. 163/06.

La trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione

Regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita – mediante l'uso delle procedure telematiche disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

Nello specifico, con riferimento alla Regione Puglia, l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, si è dotato di un proprio Sistema Informativo Telematico degli Appalti pubblici Regionali (SITAR – PUGLIA), che sarà operativo successivamente alla definizione di alcune questioni di tipo tecnico con l'AVCP.

Allo stato, sul SITAR è consentita la sola pubblicazione degli atti appartenenti a specifiche tipologie tra cui, per ciò che concerne la materia degli appalti pubblici, bandi, avvisi, risultati delle procedure di affidamento e avvisi di pre-informazione inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Pertanto, per gli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, co. 8, lett. a), del D.lgs n. 163/06, è necessario utilizzare le apposite procedure telematiche disponibili sul sito web AVCP che richiedono la compilazione di schede ad hoc.

Si invita, allo scopo, laddove si riscontrino problemi operativi, a consultare le relative FAQ attraverso il percorso Autorità/Servizi/Attività dell'Autorità/Comunicazione/FAQ.

Passando ora all'esame del **Comunicato del Presidente del 14/12/2010, pubblicato sul G.U.R.I. n. 296 del 20/12/2010**, avente ad oggetto "la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguali ai 150.000 euro, ai contratti esclusi di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 26 del D.lgs. n. 163/06, di importo superiore ai 150.000,00, e agli accordi quadro e fattispecie consimili" e coordinando tale ultimo comunicato con quello del 4 Aprile 2008, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere generale:

a) Ambito di applicazione

L'Autorità, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, ha stabilito di estendere la rilevazione dei dati riguardanti gli appalti pubblici anche alle seguenti fattispecie:

- a) Contratti di lavoro, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000;
- b) Contratti "esclusi" di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici;
- c) Accordi quadro, contratti attivati da centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
- d) Contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al punto c).

In particolare, **l'obbligo dell'invio dei dati riguarda:**

-i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra 20.000 e 150.000 euro, per i quali si è pervenuti

all'aggiudicazione o all'affidamento dal 1° gennaio 2011; per tali contratti deve essere comunicata l'avvenuta aggiudicazione, o "definizione di procedura negoziata", e la stipula del contratto entro 60 giorni dalla data della stipula del contratto stesso;

-i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.lgs. n. 163/06, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011. Per tali contratti, dovrà essere comunicata l'avvenuta aggiudicazione, o "definizione di procedura negoziata", e la stipula del contratto entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento ai sensi dell'art. 7, co. 8, lett. b, secondo periodo, del Codice dei Contratti pubblici. Per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011;

- gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti, i contratti attivati da Centrali di Committenza di cui all'art. 33 del Codice dei Contratti, le convenzioni ex art. 26 della legge n. 488/99 e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011. I dati concernenti tali tipologie contrattuali vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa e, con riferimento alla eventuale stipula del contratto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. L'Autorità provvederà a rendere note con successivi comunicati le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula;

-i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di Committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011). I dati concernenti tali contratti vanno comunicati:

-se d'importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;

-se d'importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 Aprile 2008 e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.

b) Modalità operative

Circa le modalità operative degli obblighi di comunicazione di cui al Comunicato del 14/12/2010, l'Autorità precisa che *"con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse"*.



Nell'invitare le S.S.L.L. a seguire le indicazioni procedurali necessarie a trasmettere i dati di cui al comunicato del 14/12/2010 sul sito dell'AVCP ed eventualmente sul SITAR, si ricorda che l'Autorità ha esteso anche alle fattispecie contrattuali ricomprese nell'ambito di applicazione del comunicato del 14 dicembre 2010, le sanzioni già previste per l'omessa o non veritiera comunicazione di dati afferente i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro.

Si tratta della sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma fino a 25.822 euro che può arrivare sino a 51.545 euro, se i dati forniti sono falsi.

e) Norme finali e transitorie

I precedenti comunicati dell'Autorità sulla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro, hanno cessato di produrre i propri effetti al 31 Dicembre 2010.

Nello specifico, per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche.

Restano in vigore le attuali procedure di trasmissione dei dati stabilite dal Comunicato del presidente dell'autorità di Vigilanza del 4 Aprile 2008 per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro.

oooooooooooooooooooo

La presente nota costituisce una prima direttiva di carattere generale che potrà essere modificata o integrata a seguito di ulteriori indicazioni dell'AVCP.

Considerata l'importanza e la particolare rilevanza dell'argomento Vi invito a rispettare scrupolosamente tutti i passaggi procedurali previsti e ad osservare puntualmente i termini fissati, consultando il comunicato oggetto della presente nota sul sito www.avcp.it.

Resto a disposizioni per ulteriori ed eventuali chiarimenti.


IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria de Filippo